

TRIBUNALE DI PERUGIA

Istanza di ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex art 14 ter l. 3/2012

con richiesta di emissione degli ordini protettivi del patrimonio ex art 14 quinquies comma II lettera b e art. 12 bis. comma II l. 3/2012 relativi alla sospensione delle procedure esecutive immobiliari 164/2015 e nr 220/2020 pendenti dinnanzi al Tribunale Di Perugia ed es.mob.. PPT 495/2021

Nell'interesse del Sig. **URBANO MONTAGNA** (Cod. Fisc.: MNTRBN41B23G601L), nato a Piegara (PG) il 23.02.1941 residente a Perugia (PG), Via Giacomo Pantaleoni n. 2 , rappresentato ed assistito, giusta procura estesa in calce al presente atto , Avvocati **LUCIA BALDONI** (cod. fisc. BLDLCU72T42G478H, [PEC. lucia.baldoni@avvocatiperugia.it](mailto:lucia.baldoni@avvocatiperugia.it)) e **RODOLFO TOMASSONI** (cod. fisc TMSRLF64D20G478E Email [PEC rodolfo.tomassoni@avvocatiperugiapec.it](mailto:rodolfo.tomassoni@avvocatiperugiapec.it)) del foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Perugia, strada San Marco 81/0

OCC nominato Gestore della Crisi da sovraindebitamento Avv. **NICOLA RAPINI** nella procedura n. **23/2021** in data **6.10.2021** dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, in relazione alla domanda presentata, in data **29.09.2021**, dal sovraindebitato Signor Urbano Montagna con incarico ricevuto ed accettato in data **7.10.2021**

PRELIMINARMENTE

Richiesta di emissione degli ordini protettivi del patrimonio del sovraindebitato.

L'istante chiede che l'Eccellentissimo Tribunale adito voglia disporre ai sensi dell' art 14 quinquies comma II lettera b e art. 12 bis comma II , della l. 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, che *non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari e quelle esecutive ed in particolare quelle immobiliari 164/2015 e nr 220/2020 pendenti dinnanzi al Tribunale Di Perugia, per le quali è già fissata la data di vendita senza incanto al 28.4.2022 e l' es mob PPT 495/2021* e ciò anche in considerazione del fatto che sono state depositate nelle mani del Gestore della Crisi, **Avv. NICOLA RAPINI**, due proposte irrevocabili di acquisto superiori rispetto ai valori indicati nell'avviso di vendita senza incanto fissato per il **28.4.2021** nella procedura ed in particolare:

Per il **lotto 5/6** nell'esecuzione **nr. 164/2015** offerta irrevocabile **Euro 80.000,00** superiore rispetto alla offerta minima vendita senza incanto **€ 77.400,00 (cfr all.54)**;

Per il **lotto 7** nell' esecuzione **nr. 164/2015** offerta irrevocabile **Euro 34.200,00** superiore rispetto alla offerta minima vendita senza incanto **€ 26.500,00 (cfr all.54)**;



Per il **lotto n. 8** nell'esecuzione **nr. 164/2015** offerta irrevocabile **Euro 69.000,00** superiore rispetto alla offerta minima vendita senza incanto **€ 51.750,00(cfr all.54)**;

Esecuzione mobiliare di PPT rubricata al nr r.g. 495/2021

ne acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

PREMESSO CHE

- in data **29.09.2021** il Sig. **URBANO MONTAGNA** ha formulato all'OCC istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Perugia istanza per la nomina del gestore della crisi da Sovraindebitamento ai fini della liquidazione del patrimonio ex art 14 ter legge 3/2012 ;
- Che l'OCC con delibera del **6.10.2021** ha designato l'Avv. Nicola Rapini che in data **7.10.2021** ha accettato l'incarico conferitogli;
- Che il Gestore, autorizzato dal Tribunale di Perugia, ha provveduto alla raccolta della documentazione necessaria alla redazione della relazione particolareggiata ai fini della presentazione dell'istanza di cui **Art. 14-ter, comma 3, L. n. 3/2012;**
- Che era ed è intenzione del Sig. **URBANO MONTAGNA** chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni ex art 14 ter l 3/2012 al fine di superare la crisi da sovraindebitamento in cui versa;
- Che ai sensi degli artt.9, comma II e III , e 14Ter l 3/2012 , la presente domanda è corredata dalla documentazione prevista dalla legge regolatrice e la sussistenza dei requisiti risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione particolareggiata predisposta dal professionista designato Avv. Nicola Rapini;
- La predetta relazione particolareggiata, contenente quanto previsto dalle lettere a) ed e) dell' art 14 ter comma III , l 3/2012 è allegata alla presente domanda (Allegato A);
- Nella presente domanda è incluso l'inventario di tutti i beni del ricorrente, recante anche specifiche indicazioni sul possesso dei beni immobili e delle cose mobili(in ordine al mobilio si produce elenco ed anche rilevazione fotografica che ne attesta lo scarso valore economico Allegato);
- La documentazione prodotta unitamente al presente atto, visionata e consegnata al professionista designato nonché quella acquisita dallo stesso attraverso l'autorizzazione del Presidente del Tribunale hanno permesso la ricostruzione economico patrimoniale del ricorrente;
- Sussistono i requisiti soggettivi per il deposito della domanda di liquidazione ai sensi dell' art 14 ter l 3/2012, essendo il ricorrente persona fisica non soggetta a procedure concorsuali vigenti previste dall' artt1 R.D. 267/1941;
- l'Istante non ha fatto ricorso, nel precedente quinquennio, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. 3 del 2012;



- L'istante si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che, di fatto non rende possibile adempiere alle proprie obbligazioni (come si vedrà, di mera natura fidejussoria).

1.Quanto alla situazione di sovraindebitamento:

Le condizioni di estrema difficoltà in cui versa il Signor Urbano Montagna sono dipese essenzialmente dalle numerose fidejussioni personali di prima istanza rilasciate a garanzia delle obbligazioni assunte dalle società *F.lli Montagna S.P.A in liquidazione* (Cod. Fisc.: 02081420545) - *Montagna s.r.l. in liquidazione* (Cod. Fisc.: 02967550548) - *Montagna Group Immobiliare s.r.l. in Liquidazione* (Cod. Fisc.: 01688420544) e *I Professionisti s.r.l. in Liquidazione* (Cod. Fisc.: 02065020543) di cui lo stesso era socio e, per quanto attiene alla società *I Professionisti s.r.l.*, vice presidente del consiglio di amministrazione (**all. 36, 37, 38 e 39 relazione prof.**).

La grave situazione di sovraindebitamento trae infatti origine dall'inadempimento delle obbligazioni assunte dai soggetti garantiti nei confronti del ceto bancario a cui ha fatto seguito, ovviamente, l'escussione di alcune delle garanzie personali rilasciate dal Signor Montagna.

Occorre precisare, infatti, che le società *F.lli Montagna S.P.A in liquidazione - Montagna s.r.l. in liquidazione e Montagna Group Immobiliare s.r.l.*, a seguito dell'impossibilità di far fronte a tutte le obbligazioni da esse assunte, hanno depositato presso il competente Tribunale di Perugia, nel corso dell'anno 2013, domande di concordato preventivo successivamente tutte omologate rispettivamente in data 26.06.2014 con decreto depositato il 3.7.2014 – R.G. n. 3526/14; 27.05.2014 con decreto n. 6188/2014 del 3.6.2014 – R.G. n. 3042/2014; 21.03.2014 con decreto n. 4089/2014 del 9.4.2014 – R.G. n. 1500/2014 (**all. 1, 2 e 3**), mentre la società *I Professionisti s.r.l. in Liquidazione* è stata dichiarata fallita con Sent. N. 71/2020 del 22.12.2020 dal Tribunale di Perugia (**all. 34**).

La crisi economica delle società garantite ha inevitabilmente coinvolto l'odierno ricorrente il quale, in forza delle fidejussioni rilasciate, è stato chiamato a rispondere, nei limiti delle garanzie prestate, delle obbligazioni assunte dalle società sopra richiamate.

L'escussione delle fidejussioni rilasciate da parte del ceto creditorio ha quindi determinato la grave situazione di indebitamento (già precisata al punto 3) che è poi culminata con l'instaurazione di una procedura di esecuzione immobiliare (R.G. Es. n. 164/2015 - Tribunale di Perugia, tutt'ora pendente, promossa da **BCC NPLS 2018-2 s.r.l.** - quale cessionaria del credito di BCC Umbria Credito Cooperativo soc. coop. - in forza del decreto ingiuntivo n. 2536/2012 del 24.10.2012 emesso dal Tribunale di Perugia per € 266.549,31 oltre interessi spese e compensi all. 27) e con la notifica di due pignoramenti presso terzi (**all. 18 e 79**).

Da qui il ricorso alla procedura della crisi da sovraindebitamento che trova ragione nella consapevolezza della responsabilità della propria situazione debitoria nei confronti del sistema bancario e altresì nella volontà di far



fronte al soddisfacimento, anche se parziale, dei debiti e delle numerose garanzie prestate e non ancora escusse mediante la liquidazione di tutti i propri beni come sopra dettagliatamente indicati.

Sotto il profilo della valutazione della diligenza adottata dal Sig. Montagna Urbano nel prestare le numerose e richiamate fidejussioni a garanzia dei debiti assunte dalle società di cui lo stesso era socio, premessa l'evidenza che il credito bancario non sarebbe stato concesso in assenza delle richiamate garanzie personali, giova rilevare che dette garanzie sono state concesse a favore delle società *F.lli Montagna S.P.A in liquidazione - Montagna s.r.l. in liquidazione, Montagna Group Immobiliare s.r.l. e I Professionisti s.r.l. in Liquidazione* in un periodo in cui, non solo non era prevedibile il tracollo economico e finanziari ma anzi ma anzi era nel periodo di massima crescita ed espansione del Gruppo Automobilistico costituito dalla Montagna Group s.p.a., (come dichiarato dallo stesso sovraindebitato **all. 32**) la quale, attraverso diverse acquisizioni era giunta addirittura ad inglobare le concessionaria dei marchi **Ford, Jaguar, Mazda, Hyundai, Ssangyong e Usato**. La Montagna s.r.l. nel richiamato periodo era divenuta inoltre concessionaria del marchio Peugeot sia a Città di Castello che a Perugia e la Montagna Group Immobiliare s.r.l. aveva acquisito la proprietà degli immobili in cui avevano sede le società del gruppo fatta eccezione per la sede Peugeot di Città di Castello per la quale era stata costituita la società I Professionisti s.r.l. (**all. 32**).

Giova in ogni caso rilevare che tale garanzie sono state prestate dal Signor Urbano Montagna in riferimento ad aziende che, soprattutto per quanto attiene alle società *F.lli Montagna S.P.A in liquidazione - Montagna s.r.l. in liquidazione, Montagna Group Immobiliare s.r.l.*, potevano contare su di un attivo disponibile di assoluto rispetto, *basti pensare che nei concordati preventivi dalle stesse depositati e successivamente omologati dal competente Ufficio Fallimentare del Tribunale di Perugia, era prevista la possibilità, all'esito della liquidazione dei rispettivi patrimoni, di pagare integralmente i privilegiati, le spese della procedura, nonché parzialmente, in misura variabile per classi, i creditori chirografi.* (**all. 1, 2, 3**)

Il sistematico ricorso alla garanzia personale finalizzata ad introdurre nuova liquidità all'interno delle società di cui il Signor Urbano era socio e vice presidente del consiglio di amministrazione denota la volontà e la fiducia riposta, *illo tempore*, dal Signor Urbano Montagna nel dare continuità aziendale e visione programmatica alle proprie attività d'impresa anche al fine di dare garanzie e certezza lavorativa ai numerosi dipendenti, oltre 100 che orbitavano all'interno del noto e prestigioso gruppo imprenditoriale perugino.

2. Le ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte.

Sul punto, richiamando quanto dichiarato dal Signor Urbano Montagna con il verbale del 12.10.2021 al Gestore della Crisi (**all. C della relazione particolareggiata**), si deduce che l'incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni è per lo più da attribuire alla crisi economica finanziaria delle società dallo stesso garantire.

Infatti, parte delle innumerevoli fidejussioni rilasciate in garanzia a favore delle società richiamate sono state escusse dai creditori a seguito del mancato pagamento da parte delle stesse dei finanziamenti richiesti ed ottenuti per lo svolgimento dell'attività d'impresa.



Le ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento del Signor Urbano Montagna non sono da attribuire a sprechi di risorse, come rilevato dal Gestore della Crisi Avv. Rapini ma piuttosto ad una errata valutazione circa l'effettiva solvibilità delle società garantite.

3. Resoconto della solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni.

Il Signor Urbano Montagna, alla luce del considerevole debito maturato e delle esigue entrate economiche rappresentate dalla sola pensione (per di più gravata alla fonte - nei limiti di legge - da pignoramento presso terzi) non è risultato solvibile nei confronti del ceto creditorio.

V'è da rilevare, in ogni caso, che anche grazie alla vendita della quota di ½ dei diritti di proprietà del Signor Urbano Montagna sugli immobili di cui ai lotti nn. 9, 10 e 11 della procedura esecutiva R.G. n. 164/2015 (**all. 10**) il creditore procedente BCC NPLS 2018-2 s.r.l. (quale cessionaria del credito di BCC Umbria Credito Cooperativo soc. coop.) ha ottenuto, in fase di distribuzione parziale, il totale pagamento della somma ad esso dovuta in **forza del decreto ingiuntivo n. 2536/2012 del 24.10.2012** e dallo stesso precisata in complessivi di € **311.241,01 (all. 25)**

Si rileva che nella Banca dati del Casellario Giudiziale non risultano segnalazioni nei confronti del Signor Urbano Montagna (all. 35); non vi sono segnalazioni neppure nell'archivio della centrale di allarme interbancaria (all. 57) e del Consorzio tutela del Credito (all. 61).

4. Quanto agli atti del debitore impugnati dai creditori

Dalla documentazione prodotta e dalla consultazione delle banche dati sono emersi i seguenti atti del debitore impugnati dai creditori:

- **nell'anno 2014** Unicredit s.p.a. e l'Impresa One s.r.l. hanno trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Perugia - con nota identificata rispettivamente al Reg. Particolare n. 10214 del 24.06.2014 e Reg. Particolare n. 13458 del 12.08.2014 – ***domanda giudiziale per revoca atti relativamente alla costituzione di fondo patrimoniale ex art. 167 e ss. Cod. civ.*** - trascritto in data 3.10.2007 al Reg. Particolare n. 1840 - ***avente ad oggetto, tra gli altri, i beni immobili di cui il Signor Urbano Montagna risulta ad oggi proprietario (cfr. all. 5 pag. da 38 a 42). Procedimento concluso con la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 24.01.2019 con cui è stata accolta la domanda proposta da Fino1 Securitisation s.r.l., succeduta ad Impresa One nella titolarità del credito (all. 52).***

- con atto di citazione del 30.11.2019 (**all. 49**) Fino 1 Securitisation s.r.l. ha **domandato giudizialmente la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto pubblico: del 30.04.2015 a rogito Notaio Paolo Maria Pettinacci di Assisi rep. N. 260.702/racc n. 57.567**, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Perugia, Servizio Pubblicità Immobiliare, in data 28.05.2015 al n. 11175 reg. gen. E al n. 8393 reg. part. con cui Montagna Urbano ha venduto ed ha trasferito alla Tecno Immobiliare s.r.l. la porzione immobiliare facente parte del fabbricato posto in Comune di Perugia, Via Gallenga n. 80 e precisamente "appartamento al piano terzo composto da ingresso, soggiorno ed angolo cottura, camera, bagno, balcone e garage



pertinenziale al piano primo sottostrada identificato al NCEU del Comune di Perugia al foglio 251, part. 578/sub 168 Via Romeo Gallenga piano 1s – cat C/6 mq 21; 578/sub. 25 Via Romeo Gallenga n. 80 piano 3 interno B scala 1 Cat. A/2, 4 vani; **del 18.01.2019 a rogito Notaio Paolo Maria Pettinacci di Assisi rep. N. 268.541/racc n. 62.611 trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Perugia, Servizio Pubblicità Immobiliare, in data 18.02.2019 al n. 4063 reg. gen. e al n. 2897 reg. part.**, con cui la società Tecno Immobiliare s.r.l. ha venduto ed ha trasferito al Signor *Montagna Mauro* la porzione immobiliare facente parte del fabbricato posto in Comune di Perugia, Via Gallenga n. 80 e precisamente “ appartamento al piano terzo composto da ingresso, soggiorno ed angolo cottura, camera, bagno, balcone e garage pertinenziale al piano primo sottostrada identificato al NCEU del Comune di Perugia al foglio 251, part. 578/sub 168 Via Romeo Gallenga piano 1s – cat C/6 mq 21; 578/sub. 25 Via Romeo Gallenga n. 80 piano 3 interno B scala 1 Cat. A/2, 4 vani;

5. Elenco dei creditori

Sulla base della documentazione in atti nonché dalle verifiche effettuate attraverso la consultazione delle banche dati, ex art. 15, comma 10, L. 3/2012 da parte del Gestore della Crisi Avv. Nicola Rapini, giusta autorizzazione del Tribunale di Perugia dell'11.11.2021, appare di tutta evidenza come la posizione debitoria del Signor Urbano Montagna è per di più originata, come dallo stesso dichiarato (cfr. all. A – C - all. 32) , dalle numerose **garanzie personali di prima istanza rilasciate** - anche quale cointestatario con altri garanti - in favore delle società di cui lo stesso era socio: *F.lli Montagna S.P.A in liquidazione* (Cod. Fisc.: 02081420545) - *Montagna s.r.l. in liquidazione* (Cod. Fisc.: 02967550548) - *Montagna Group Immobiliare s.r.l. in Liquidazione* (Cod. Fisc.: 01688420544) e di cui lo stesso risultava essere fino al 18.10.2012 vice presidente del consiglio di amministrazione per quanto attiene alla società *I Professionisti s.r.l. in Liquidazione* (Cod. Fisc.: 02065020543 di proprietà al 100% della F.lli Montagna s.p.a. in liquidazione), .

5.1 Nello specifico, dalla consultazione dell'**Archivio della Centrale Rischi** del **29.11.2021** sono emerse alla data di settembre 2021 le seguenti posizioni (**all. 59**):

5.2. Per quanto attiene alle fidejussioni personali di prima istanza rilasciate quale unico intestatario il Signor Urbano Montagna risulta aver garantito in favore delle società di cui lo stesso era socio un importo complessivo di **€ 950.000,00**;

YODA SPV S.R.L.:

Valore garanzia	Garantito	Importo garantito
950.000,00	F.lli Montagna s.p.a. in Liq.	950.000,00

5.3 Per quanto attiene, invece, alle fidejussioni personali di prima istanza rilasciate quale cointestatario (unitamente al Signor Montagna Enzo - Cod. Fisc.: MNT NZE 52H 18G 478W)_delle stesse, il Signor Urbano Montagna risulta aver garantito in favore delle società di cui lo stesso era socio e/o vice presidente del consiglio di amministrazione un importo complessivo di **€ 7.284.461,00**

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Valore garanzia	Garantito	Importo garantito
-----------------	-----------	-------------------



903.799,00	Non rilevato	0,00
------------	--------------	------

BCC NPLS 2018-2 SRL

Valore garanzia	Garantito	Importo garantito
600.000,00	Montagna Group Immobiliare s.r.l. liquidazione	0,00

FINO 1 SECURISTATION SRL

Valore garanzia	Garantito	Importo garantito
4.100.000,00	F.lli Montagna s.p.a. in Liq.	1.117.992,00

INTESA SAN PAOLO S.P.A.

Valore garanzia	Garantito	Importo garantito
455.000,00	Montagna s.r.l. in Liq.	148.099,00

MAIOR SPV S.R.L.

Valore garanzia	Garantito	Importo garantito
750.000,00	F.lli Montagna s.p.a. in Liq.	177.105,00

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERV. FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A.

Valore garanzia	Garantito	Importo garantito
2.904.235,00	Montagna Group Immobiliare s.r.l. liquidazione	2.353.526,00

PENELOPE S.P.V. S.R.L.

Valore garanzia	Garantito	Importo garantito
764.963,00	I Professionisti s.r.l. in Liq.	764.963,00

RELAIS SPV S.R.L.

Valore garanzia	Garantito	Importo garantito
3.743.874,00	F.lli Montagna s.p.a. in Liq.	98.525,00

SIENA NPL 2018 S.R.L.

Valore garanzia	Garantito	Importo garantito
1.178.000,00	F.lli Montagna s.p.a. in Liq.	1.178.000,00

YODA SPV S.R.L.

Valore garanzia	Garantito	Importo garantito
1.587.139,00	F.lli Montagna s.p.a. in Liq.	1.446.251,00



5.4. Le fidejussioni personali di prima istanza rilasciate quale cointestatario delle stesse (unitamente al Signor Montagna Enzo - Cod. Fisc.: MNTNZE52H 18G478W e alla Montagna Group Immobiliare s.r.l. in Liquidazione - Cod. Fisc.: 01688420544), il Signor Urbano Montagna risulta aver garantito in favore delle società di cui lo stesso era socio un importo complessivo di € **651.008,00**

2 WORLDS S.R.L.

Valore garanzia	Garantito	Importo garantito
1.200.000,00	F.lli Montagna s.p.a. in Liq.	318.973,00

FINO 1 SECURISTATION S.R.L.

Valore garanzia	Garantito	Importo garantito
500.000,00	F.lli Montagna s.p.a. in Liq.	332.035,00

5.5. Per le fidejussioni personali di prima istanza rilasciate quale cointestatario delle stesse (unitamente al Signor Montagna Enzo - Cod. Fisc.: MNT NZE 52H 18G 478W, alla Montagna Group Immobiliare s.r.l. in Liquidazione - Cod. Fisc.: 01688420544 ed I Professionisti s.r.l. in Liquidazione – in Fallimento Cod. Fisc.: 02065020543), il Signor Urbano Montagna risulta aver garantito in favore delle società di cui lo stesso era socio un importo complessivo di € **198.317,00**

2 WORLDS S.R.L.

Valore garanzia	Garantito	Importo garantito
465.000,00	Montagna s.r.l. in Liq.	198.317,00

5.6 In riferimento alle numerose fidejussioni rilasciate come sopra dettagliatamente indicate - delle quali, nonostante formale richiesta ai competenti istituti di credito (**all. 69**) non è stato possibile rinvenirne copia - occorre precisare che solo alcune di queste sono state effettivamente escusse dai relativi creditori.

Sulla base delle fideiussioni effettivamente escusse, il Signor **Urbano Montagna** ha la seguente posizione debitoria:

- **2 Worlds s.r.l.** (quale cessionaria del credito di **Banca Popolare di Spoleto s.p.a. in Amministrazione Straordinaria**), è creditrice nei confronti del Signor Urbano Montagna in virtù dei decreti ingiuntivi n. 1128/2014 - R.G. n. 2176/2014 e n. 2264/2014 - R.G. n. 1840/2014 - entrambi emessi dal Tribunale di Perugia rispettivamente per € 314.847,46 oltre interessi spese e compensi ed € 199.014,66 oltre interessi spese e compensi – della complessiva somma di € **725.070,31 (all. 14, 28 e 77)** Di tale esposizione debitoria solo una parte pari ad € 517.290,00 risulta segnalata dall'intermediario 2 WORLDS S.R.L.spv s.r.l. in centrale rischi;

- **Fino 1 Securitisation s.r.l.** e per essa quale mandataria **DoValue s.p.a.** già **Dobank s.p.a.** (quale cessionaria del credito di **Unicredit s.p.a.**) è creditrice nei confronti del Signor Urbano Montagna - in virtù di decreto ingiuntivo n. 236/2014 del 23.01.2014 emesso dal Tribunale di Perugia nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 7119/2013 per l'importo di € 655.835,20 oltre interessi spese e compensi, in virtù di decreto ingiuntivo n. 75/2014 del 14.01.2014 emesso dal Tribunale di Perugia nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 7118/2013 per



l'importo di € 389.233,40 oltre interessi spese e compensi – per un totale credito precisato di complessivi € € **1.276.704,34 (all.15, 31 e 74)**. Di tale esposizione debitoria solo una parte pari ad € 1.117.992,00 risulta segnalata dall'intermediario Fino 1 Securitisation s.r.l. in centrale rischi;

- **FCE Bank PLC** è creditrice nei confronti del Signor Urbano Montagna in virtù di decreto ingiuntivo n. 28026/2013 del 20.12.2013 emesso dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 73519/2013 della complessiva somma di € **350.000,00** oltre interessi e spese (**all.29**) Di tale esposizione debitoria non vi è alcuna segnalazione in centrale rischi ;

- **Monte Dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.P.A.** è creditrice nei confronti del Signor Urbano Montagna in virtù di decreto ingiuntivo n. 612/2019 del 21.05.2019 emesso dal Tribunale Ordinario di Siena (in favore di Aquileia Capital Services s.r.l. non in proprio ma in nome e per conto di Monte Dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.P.A.) nell'ambito del procedimento monitorio R.G. n. 1408/2019 per l'importo di € 1.039.218,00 oltre interessi, spese e compensi – della complessiva somma precettata di € **1.109.123,91 (all. 13 e 45)**. In riferimento a tale posizione debitoria è presente una segnalazione dell'intermediario Monte Dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.P.A. in centrale rischi pari ad un importo garantito di **€2.353.526,00**;

- **BCC NPLS 2018-2 s.r.l.** (e per essa la mandataria doValue s.p.a, quale cessionaria del credito di BCC Umbria Credito Cooperativo soc. coop) è creditrice della somma di € **39.236,46** a titolo di spese legali liquidate con Sentenze nn. 448/2018 del 23.3.18 e 558/2020 del 24.10.2020 emesse rispettivamente nelle cause civili riunite r.g. nn. 4538/2015, 4539/2015, 5752/2015 Trib. di Perugia e nn. 429/2018 e 432/2018 (**all. 50**);

Tutti i sopra richiamati creditori (**5.3**) sono intervenuti, in forza dei relativi titoli, nella procedura esecutiva immobiliare **R.G. n. 164/2015** pendente innanzi al Tribunale di Perugia e promossa da BCC Umbria Credito Cooperativo Soc. Coop.

5.7 Inoltre, con memoria di precisazione del credito del 10.02.2022 gli intermediari **Penelope SPV s.r.l.** (quale cessionaria dei crediti originariamente vantati rispettivamente da Mediocredito Italiano spa e da Cassa di Risparmio di Città di Castello spa - rappresentata da Intrum Italy s.p.a.) e **Siena NPL s.r.l.** (quale cessionaria dei crediti originariamente vantati rispettivamente da Monte dei Paschi di Siena spa - rappresentata da Dovalue s.p.a.) ha precisato il loro credito chirografario nei confronti del Signor Urbano Montagna quantificandolo rispettivamente (**all. 78 e 76**):

- in € **1.693.587,32** in forza di fideiussione rilasciata in favore della società "I Professionisti s.r.l. in Liquidazione" relativa al saldo debitore per capitale ed interessi, portato dal Contratto di finanziamento n. 2428131 – imposta sostitutiva DPR 29.09.1973 n. 601, stipulato in data 21.01.2008 a rogito Notaio Dott. Marco Fanfani in Città di Castello n. 25382 rep. 7607 di racc., in riferimento al quale il sig. Montagna Urbano si è costituito garante per fideiussione (**all. 78**). Di tale esposizione debitoria solo una parte pari ad € 764.963,00 risulta segnalata dall'intermediario Penelope spv srl in centrale rischi.

- in € **3.202.517,96** in forza di una garanzia fideiussoria rilasciata nell'ambito di due mutui fondiari identificati con il n. 741232639 di originari € 870.000,00 stipulato in data 12.11.2003 e n. 741634802 di originari €



1.581.981,89 originato in data 21.09.2012, nonché in forza di fideiussione del 4.03.2002 rilasciata fino alla concorrenza di € 805.672,76 poi estesa fino alla concorrenza della somma di € 1.178.000,00 in dipendenza delle obbligazioni e debiti della F.lli Montagna spa (**all. 76**). Di tale esposizione debitoria solo una parte, pari ad € 1.178.000,00, risulta segnalata dall'intermediario Siena NPL 2018 srl in centrale rischi.

5.8 Dalla consultazione dell'archivio dell'**Agente della Riscossione per l'Ambito Provinciale di Perugia** risultano inoltre, alla data del 7.10.2021, iscrizioni a ruolo in essere o sospese per un totale complessivo di € **269.957,61** (**all. 17 e 64**), come di seguito dettagliata:

IMPOSTA LORDA	245.000,31
DIRITTI DI NOTIFICA	88,20
AGGIO A CAR.C	14.447,82
AGGIO A RECUP	0,39
AGGIO CTB SU MO	662,31
MORA	9.344,78
MORA A RECUP	66,72
DIRITTI TABELLA	330,56
SPESE PIE' DI L.	16,52
TOTALE	269.957,61

Detto importo trova conferma nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale (**all. 65**).

5.9 La Direzione Territoriale Perugia – Terni dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con comunicazione del 23.02.2022 (**all. 80**), ha attestato, in riferimento alla situazione debitoria/creditoria del Signor Urbano Montagna, che nulla risulta ai fini INAIL.

5.10 Gli uffici fiscali del Comune di Perugia, a seguito alla richiesta di informazioni inviata dal Gestore della Crisi del 15.11.2021 (**all. 63**), hanno evidenziato una esposizione debitoria del Signor Montagna (oltre agli importi già iscritti a ruolo e relativi a debiti maturati per il mancato versamento dell'IMU) per quanto concerne l'Imposta Municipale Unica IMU per l'anno **2018** di € 15.123,00, per l'anno 2019 di € 13.310,00, per l'anno 2020 di € 11.446,00 per l'anno 2021 di € 6.706,00, pari a complessivi € **46.585,00** oltre ad € 188,77 per la tassa rifiuti 2018 ed € 219,86 per la tassa rifiuti 2021 per complessivi € **408,63** dovuti al concessionario GESENU s.p.a. (**all. 66**)

Ad oggi, pertanto, comprendendo anche gli importi garantiti dalle fidejussioni non ancora escusse, importi per i quali il Sig. Urbano Montagna può comunque accedere alla legge 3/2012 e **riservandosi sin d'ora di inserire tutti quei importi che potrebbero essere oggetto di azioni di regresso da parte degli altri cofideiussori**, la complessiva situazione del Sig. Urbano Montagna è pari ad **€ 13.109.608,63** l'ammontare dei debiti che hanno determinato in capo al Signor Urbano Montagna l'attuale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Spese di procedura :



A tale importo sono da sommare: il compenso spettante all'OCC, ai sensi dell'art. 16, comma 4, D.M. 202/2014 per la redazione della presente relazione quantificato, sulla base delle dichiarazioni rese dal debitore in sede di domanda, in complessivi € **12.491,64** (al netto dell'acconto di € 3.122,90 già corrisposto **all. C della relazione**) in riferimento al quale l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, per il tramite dell'esperto si è riservato di definire il preciso ammontare dovuto sulla base dell'attivo realizzato, del passivo risultante dalla procedura e della difficoltà dell'incarico ex art. 15 e ss. D.M. n. 202/2014, da riconoscere in prededuzione a norma dell'art. 15 comma 9, ed il compenso di € **12.000,00** oltre iva 22% e cap 4% (per complessivi € **15.225,60**) spettante agli Avv.ti Lucia Baldoni e Rodolfo Tomassoni, in forza di accordo del **27.09.2021 (all. 55)** per l'assistenza dell'istante alla intera procedura da sovraindebitamento da riconoscere anch'esso in prededuzione.

PER UNA TOTALE ESPOSIZIONE DEBITORIA DI € 13.137.325,87

6. Stato patrimoniale del ricorrente

6.1. Beni immobili del debitore.

6.1.1 Il Sig. Urbano Montagna risulta proprietario delle seguenti unità immobiliari tutte site in Perugia, Località Sant'Andrea delle Fratte, Via Giacomo Pantaleoni (**all.19, 41**):

Imm.	Fogl	Part.	Sub.	Cat.	Cons.	Proprietà	Sup. Catastale	Rendita Euro
1	298	159	12	C/3	145	1/1	165 mq	449,32
2	298	159	11	C/3	320	1/1	342 mq	1.156,86
3	298	159	14	A/2	4,5 vani	1/1	111 mq/107 mq	348,61
4	298	159	13	A/2	6 vani	1/1	139 mq/135 mq	464,81
5	298	159	15	A/2	9 vani	1/1	201 mq/197 mq	836,66

A tali unità immobiliari - tutte sottoposte ad esecuzione immobiliare con procedimento incardinato innanzi il Tribunale di Perugia al n. **R.G. Es. 164/2015** - il nominato CTU Dott. Zaccaria Carlo Secci ha attribuito, in data 12.05.2018, la seguente valutazione economica (**all. 5**);

Imm. n. 1 e parte del n. 2 (costituente il lotto n. 5 che necessita di pratiche di aggiornamento catastale e frazionamento del subalterno n.11 con fusione al subalterno n.12): € 163.500,00

Imm. n. 2/parte (costituente il lotto n. 6 che necessita di pratiche di aggiornamento catastale (frazionamento del subalterno n.11)): € 120.000,00

Imm. n. 3 (costituente il lotto n. 7 trattasi di unità immobiliare al piano primo autorizzata come ufficio, oggi ad uso abitativo, con un cambio di destinazione d'uso non sanabile): € 76.000,00

Imm. n. 4 e 5 (costituente il lotto n. 8 trattasi di unità immobiliare al piano primo ad uso abitativo e soffitta al piano secondo, oggi ad uso abitativo con un cambio di destinazione d'uso non sanabile): € **152.500,00**

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € 512.000,00



6.1.2 Occorre precisare, in ogni caso, che le sopra individuate unità immobiliari sono state messe in vendita alla data del 28.04.2022 ai relativi prezzi base d'asta (**all. 51**):

Imm. nn. 1 e 2 (costituenti i lotti n. 5 e 6, venduti congiuntamente giusto Provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 3.11.2018) € 103.200,00 – offerta minima € 77.400,00

Imm. n. 3 (costituente il lotto n. 7) € 34.200,00 – offerta minima € 25.650,00

Imm. n. 4 e 5 (costituente il lotto n. 8) € 69.000,00 – offerta minima € 51.750,00

per un prezzo minimo di offerta complessivo di euro € 154.800,00

6.1.3. In merito a tali beni si specifica che i sottoscritti legali del Sig. Montagna nell'ultimo incontro tenutosi in data **10.02.2022** presso lo studio del Gestore della crisi hanno prodotto **n. 2** proposte irrevocabili di acquisto del compendio immobiliare di proprietà del sovraindebitato e più precisamente (**all. 54**).

1)- Proposta irrevocabile di acquisto del **20.01.2022** con cui la signora **Coppini Erica**, compagna del Signor Mauro Montagna, si impegna ad acquistare dal Signor Urbano Montagna per se o per persona o società da nominare all'atto della stipula, l'immobile (di cui al lotto n. 7 della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Perugia R.G: n. 164/2015) sito in Comune di Perugia – Loc. Sant'Andrea delle Fratte, Via Giacomo Pantaleoni identificata al NCEU del Comune di Perugia al **Foglio 298, part. 159, sub. 14 Cat. A/2** con i proporzionali diritti di comproprietà sui beni comuni non censibili di cui ai sub. 1-16 oltre a quelli sul bene comune non censibile da creare ex novo per il vano scale, **al prezzo di € 34.200,00** (trentaquattromiladuecento/00).

Nonché l'immobile (**di cui al lotto n. 8** della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Perugia R.G: n. 164/2015)) sito in Comune di Perugia – Loc. Sant'Andrea delle Fratte, Via Giacomo Pantaleoni identificata al NCEU del Comune di Perugia al **Foglio 298, part. 159, sub. 13 Cat. A/2** – e al **Foglio 298, part. 159, sub. 15 Cat. A/2** con i proporzionali diritti di comproprietà sui beni comuni non censibili di cui ai sub. 1-16 oltre a quelli sul bene comune non censibile da creare ex novo per il vano scale, **al prezzo di € 69.000,00** (sessantanovemila/00).

2) - Proposta irrevocabile di acquisto del **20.01.2022** con cui il signor Mauro Montagna si impegna ad acquistare dal Signor Urbano Montagna per se o per persona o società da nominare all'atto della stipula, l'immobile (**di cui al lotto n. 5 e 6** della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Perugia R.G: n. 164/2015) sito in Comune di Perugia – Loc. Sant'Andrea delle Fratte, Via Giacomo Pantaleoni identificata al NCEU del Comune di Perugia al **Foglio 298, part. 159, sub. 12 Cat. C/3** e al **Foglio 298, part. 159, sub. 11 Cat. C/3** con i proporzionali diritti di comproprietà sui beni comuni non censibili di cui ai sub. 1-16, **al prezzo di € 80.000,00** (ottantamila/00).

L'esecuzione delle due proposte di acquisto consentirebbe un imminente realizzo dei cespiti pignorati ed oggetto di esecuzione forzata per il complessivo importo di **€ 183.200,00 a fronte di un prezzo minimo di vendita senza incanto di Euro 154.800,00**

*

6.1.4. Si evidenzia, così come precisato dal CTU nella propria relazione peritale del 12.05.2018 (**cfr all. 5**), che l'unità immobiliare identificata con il subalterno n.14 è stata accertata come civile abitazione, ma dalle indagini eseguite presso gli uffici tecnici del Comune di Perugia la stessa è autorizzata come ufficio (si veda certificato di



agibilità protocollo 27290 del 15/05/1984, allegato n. 101 alla perizia – cfr all. 46) e dalle ulteriori informazioni assunte presso gli uffici preposti non era e non è possibile il cambio di destinazione d'uso.

Si rileva, altresì, che l'unità immobiliare identificata con il sub. 15 è catastalmente censita come civile abitazione ma autorizzata come soffitta dalla concessione edilizia n.64 del 20/01/2003 (vedasi allegato n. 99 della perizia – cfr all. 46) in cui si autorizzava la sopraelevazione dell'edificio realizzando, in luogo del lastrico solare, un piano soffitta collegato per mezzo di una scala all'appartamento sottostante (sub 13); per la stessa dalle indagini eseguite presso gli uffici tecnici del Comune di Perugia non è possibile il cambio di destinazione d'uso.

6.1.5. Gravami sulle unità immobiliari sopra individuate alla data del 29.11.2021 (all. 41):

- TRASCRIZIONE del 03/10/2007 – Registro Particolare 18140 Registro Generale 32745 **Costituzione di fondo patrimoniale** – Pubblico Ufficiale Pettinacci Paolo Maria Repertorio 234956/42473 del 05/09/2007;

- ISCRIZIONE del 25/10/2012 – Registro Particolare 3166 Registro Generale 23848 **Ipoteca Giudiziale** derivante da Decreto Ingiuntivo – Pubblico Ufficiale Tribunale Civile di Perugia Repertorio 2536/2012 del 24/10/2012;

Documenti successivi correlati:

1. Iscrizione n. 3190 del 26/10/2012

Nota Annotata

2. Annotazione n. 1922 del 16/09/2014 (restrizione di beni)

3. Annotazione n. 2282 del 07/11/2014 (restrizione di beni)

4. Annotazione n. 969 del 06/03/2017 (restrizione di beni)

5. Annotazione n. 1932 del 28/05/2019 (restrizione di beni)

6. Annotazione n. 1936 del 28/05/2019 (restrizione di beni)

7. Annotazione n. 3834 del 16/10/2019 (restrizione di beni)

8. Annotazione n. 4137 del 12/11/2019 (restrizione di beni)

9. Annotazione n. 3401 del 17/09/2021 (restrizione di beni)

- ISCRIZIONE del 26/10/2012 – Registro Particolare 3190 Registro Generale 24060 **Ipoteca Giudiziale** derivante da Decreto Ingiuntivo – Pubblico Ufficiale Tribunale Civile di Perugia Repertorio 2536/2012 del 24/10/2012;

Formalità di riferimento: Iscrizione n. 3166 del 2012

Documenti successivi correlati:

1. Annotazione n. 1923 del 16/09/2014 (restrizione di beni)

2. Annotazione n. 2283 del 07/11/2014 (restrizione di beni)

3. Annotazione n. 972 del 06/03/2017 (restrizione di beni)

4. Annotazione n. 1933 del 28/05/2019 (restrizione di beni)

5. Annotazione n. 1937 del 28/05/2019 (restrizione di beni)

6. Annotazione n. 3835 del 16/10/2019 (restrizione di beni)

7. Annotazione n. 4138 del 12/11/2019 (restrizione di beni)

8. Annotazione n. 3402 del 17/09/2021 (restrizione di beni)



- **TRASCRIZIONE** del 24/06/2014 – Registro Particolare 10214 Registro Generale 13297 **Domanda Giudiziale – Revoca Atti Soggetti a Trascrizione**– Pubblico Ufficiale Tribunale Civile di Perugia Repertorio 1775/2012 del 19/05/2014;

- **ISCRIZIONE** del 12/08/2014 – Registro Particolare 2254 Registro Generale 17390 **Ipoteca Giudiziale** derivante da Decreto Ingiuntivo – Pubblico Ufficiale Tribunale Civile di Perugia Repertorio 276 del 30/01/2014;

Documenti successivi correlati:

1. Annotazione n. 1938 del 28/05/2019 (restrizione di beni)

2. Annotazione n. 3836 del 16/10/2019 (restrizione di beni)

3. Annotazione n. 3403 del 17/09/2021 (restrizione di beni)

- **TRASCRIZIONE** del 12/08/2014 – Registro Particolare 13458 Registro Generale 17392 **Domanda Giudiziale – Revoca Atti Soggetti a Trascrizione**– Pubblico Ufficiale Tribunale Civile di Perugia Repertorio 1812 del 28/06/2014;

- **TRASCRIZIONE** del 11/06/2015 – Registro Particolare 9129 Registro Generale 12154 **Atto Esecutivo Cautelare – Verbale di Pignoramento Immobili** – Pubblico Ufficiale Ufficiali Giudiziari di Perugia Repertorio 2079/2015 del 20/04/2015;

Documenti successivi correlati:

1. Annotazione n. 1650 del 21/04/2017 (restrizione di beni)

2. Trascrizione n. 7379 del 21/04/2017

3. Annotazione n. 1934 del 28/05/2019 (restrizione di beni)

4. Annotazione n. 1939 del 28/05/2019 (restrizione di beni)

5. Annotazione n. 3837 del 16/10/2019 (restrizione di beni)

6. Annotazione n. 4139 del 12/11/2019 (restrizione di beni)

7. Annotazione n. 3404 del 17/09/2021 (restrizione di beni)

- **TRASCRIZIONE** del 26/10/2020 – Registro Particolare 15872 Registro Generale 23226 **Atto Esecutivo Cautelare – Verbale di Pignoramento Immobili** – Pubblico Ufficiale Ufficiali Giudiziario Corte d'Appello di Perugia Repertorio 2565 del 11/09/2020;

Documenti successivi correlati:

1. Annotazione n. 3405 del 17/09/2021 (restrizione di beni)

*

Si richiama il contenuto nell'elaborato C.T.U. dell'esecuzione immobiliare R.G. n. 164/2015 redatta dal Dott. Secci Zaccaria Carlo (**all. 5**), si riportano le caratteristiche salienti dei singoli atti:

- **Trascrizione di costituzione fondo patrimoniale – Reg. Particolare 18140 del 3.10.2007**: a favore e a carico dei signori Montagna Urbano e Vignoli Carla; come da atto notarile pubblico a rogito Dott. Paolo Maria Pettinacci, Notaio in Assisi, del 05/09/2007 rep.234956/42473, registrato a Perugia il 02/10/2007 al n.14136; atto con il quale i suddetti signori Montagna urbano e Vignoli Carla – premesso: - che hanno contratto matrimonio religioso con effetti civili in Perugia in data 18 luglio 1965; - che il regime patrimoniale della propria famiglia è quello della separazione convenzionale dei beni, stipulata dai coniugi con atto a rogito Dott. Paolo Maria Pettinacci, Notaio in Assisi, del 15/12/2003 rep.203986/33372, registrato a Perugia il 05/01/2004 al n.23/001 vol.1 (non trascritto); con il presente atto i comparenti intendono costituire in fondo patrimoniale, ai sensi ed agli effetti dell'art. 167 e



seguenti Cod.Civ., gli immobili di cui gli stessi sono proprietari nelle ragioni appresso specificate, ma in modo tale che ciascuno ne conservi la rispettiva proprietà; - tutto ciò premesso i coniugi signori Montagna Urbano e Vignoli Carla sopra generalizzati costituiscono in fondo patrimoniale, destinandoli a far fronte ai bisogni della loro famiglia i seguenti immobili e precisamente:

- a) in Comune di Perugia, via Strozziacaponi: appartamento al secondo piano e garage al piano primo sottostrada, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 320 particella 890 sub 4, particella 890 sub 30;
- b) in Comune di Magione, via dei Romani: fabbricato di civile abitazione da terra a cielo e corte pertinenziale, censito nel catasto fabbricati al Foglio 48 particella 134 sub 1, particella 134 sub 2; la rata di terreno è censita nel catasto terreni al Foglio 48 particella 130 di mq. 1520;
- c) in Comune di Magione, Località Monte Bitorno: appezzamento di terreno censito nel catasto terreni al Foglio 16 particella 205 di mq. 5000;
- d) *in Comune di Perugia, via Giacomo Pantaleoni n.2: fabbricato da terra a cielo su tre livelli e corte pertinenziale; censito nel catasto fabbricati al Foglio 298 particella 159 sub 8, particella 159 sub 9, particella 159 sub 10, particella 159 sub 11, particella 159 sub 12, particella 159 sub 13, particella 159 sub 14, particella 159 sub 15, particella 159 sub 16;*
- e) in Comune di Perugia, via Pievaiola: opificio da terra a cielo e corte annessa, censito nel catasto fabbricati al Foglio 298 particella 298;

il tutto di proprietà del signor Montagna Urbano e della signora Vignoli Carla ad uguali ragioni (N.B.: occorre evidenziare che, relativamente agli immobili di cui al superiore punto d) essi in realtà risultano essere di esclusiva proprietà del signor Montagna Urbano, quali beni personali);

la proprietà dei beni costituiti in fondo patrimoniale come sopra spetterà ai coniugi che ne sono attualmente titolari, mentre l'amministrazione dei medesimi sarà regolata dalle norme dell'art.180 Cod.Civ.; i beni costituiti in fondo patrimoniale potranno essere alienati, ipotecati o comunque vincolati solo con il consenso di entrambi i coniugi, ma senza autorizzazione giudiziaria, in deroga all'art.169 Cod. Civ.;

- Iscrizione ipoteca giudiziale – Reg. Particolare n. 3166 del 25.10.2012; a favore di Banca di Mantignana e di Perugia Credito Cooperativo Umbro società cooperativa con sede in Perugia (domicilio ipotecario eletto in Perugia, via Baglioni n.10, presso l'Avv. Lanfranco Bricca) ed a carico della società "Montagna Group Immobiliare S.n.c. di Urbano ed Enzo Montagna" con sede in Corciano e dei signori Montagna Enzo e Montagna Urbano; per Euro 532.000,00 di cui Euro 266.549,31 per sorte derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Perugia in data 24/10/2012 rep.2536/2012; gravante su:

- beni della società "Montagna Group Immobiliare S.n.c. di Urbano ed Enzo Montagna":

- a) la piena proprietà su immobili posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 250 particella 150 sub 9, particella 2066;
- b) la piena proprietà sull'unità immobiliare posta in Comune di Perugia, censita nel catasto fabbricati al Foglio 267 particella 39 sub 1;
- c) la piena proprietà su terreni posti in Comune di Corciano, censiti nel catasto terreni al Foglio 34 particella 53, particella 726, particella 727, particella 728, particella 729, particella 732, particella 743, particella 744, particella 745, particella 746, particella 747, particella 748, particella 749, particella 750, particella 751, particella 752, particella 753, particella 754, particella 755, particella 756, particella 831;



d) la piena proprietà su terreni posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto terreni al Foglio 250 particella 485, particella 2065, particella 2152, particella 2154, particella 718, particella 151, particella 720, particella 818;

- beni del signor Montagna Enzo:

diritti di 1/2 di piena proprietà su immobili posti in Comune di Corciano, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 30 particella 266 sub 4, particella 266 sub 5; nel catasto terreni al Foglio 30 particella 266, particella 1467, particella 1468, particella 1469, particella 1470, particella 1471, particella 1380;

- beni del signor Montagna Urbano:

a) diritti di 1/2 di piena proprietà su immobili posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 298 particella 298 sub 1, particella 298 sub 2, particella 1628; nel catasto terreni al Foglio 298 particella 298, particella 1628;

b) diritti di 1/2 di piena proprietà su immobili posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 320 particella 890 sub 4, particella 890 sub 30; nonché diritti pro quota sugli enti comuni non censibili indicati nel catasto fabbricati al Foglio 320 particella 884 sub 1, particella 888 sub 1;

c) diritti di 1/2 di piena proprietà su terreno posto in Comune di Magione, censito nel catasto terreni al Foglio 16 particella 205;

d) *diritti di piena proprietà su immobili posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 298 particella 159 sub 8, particella 159 sub 11, particella 159 sub 12, particella 159 sub 13, particella 159 sub 14, particella 159 sub 15, particella 159 sub 16, particella 159 sub 17, particella 159 sub 19, particella 159 sub 1; nel catasto terreni al Foglio 298 particella 159;*

e) diritti di piena proprietà sulle unità immobiliari poste in Comune di Perugia, censite nel catasto fabbricati al Foglio 251 particella 578 sub 25, particella 578 sub 168;

- **Iscrizione ipoteca giudiziale in rettifica – Reg. Particolare n. 3190 del 26.10.2012;** a favore di Banca di Mantignana e di Perugia Credito Cooperativo Umbro società cooperativa con sede in Perugia (domicilio ipotecario eletto in Perugia, via Baglioni n.10, presso l'Avv. Lanfranco Bricca) ed a carico della società “Montagna Group Immobiliare S.n.c. di Urbano ed Enzo Montagna” con sede in Corciano e dei signori Montagna Enzo e Montagna Urbano; per Euro 532.000,00 di cui Euro 266.549,31 per sorte derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Perugia in data 24/10/2012 rep.2536/2012; (la presente iscrizione ipotecaria viene effettuata in rettifica di quella iscritta in data 25/10/2012 al n.3166; si precisa che la società “Montagna Group Immobiliare S.n.c. di Urbano ed Enzo Montagna” è stata trasformata in “Montagna Group Immobiliare S.r.l.” con atto a rogito Notaio Brufani rep.23662/14237 iscritto presso il Registro delle Imprese in data 18/10/2012 prot.n.35997/2012 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Perugia in data 19/10/2012 al n.17662 registro particolare e al n.23431 registro generale); gravante su:

- beni della società “Montagna Group Immobiliare S.n.c. di Urbano ed Enzo Montagna”:

a) la piena proprietà su immobili posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 250 particella 150 sub 9, particella 2066;

b) la piena proprietà sull'unità immobiliare posta in Comune di Perugia, censita nel catasto fabbricati al Foglio 267 particella 39 sub 1;

c) la piena proprietà su terreni posti in Comune di Corciano, censiti nel catasto terreni al Foglio 34 particella 53, particella 726, particella 727, particella 728, particella 729, particella 732, particella 743, particella 744, particella



745, particella 746, particella 747, particella 748, particella 749, particella 750, particella 751, particella 752, particella 753, particella 754, particella 755, particella 756, particella 831;

d) la piena proprietà su terreni posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto terreni al Foglio 250 particella 485, particella 2065, particella 2152, particella 2154, particella 718, particella 151, particella 720, particella 818;

- beni del signor Montagna Enzo:

diritti di 1/2 di piena proprietà su immobili posti in Comune di Corciano, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 30 particella 266 sub 4, particella 266 sub 5; nel catasto terreni al Foglio 30 particella 266, particella 1467, particella 1468, particella 1469, particella 1470, particella 1471, particella 1380;

- beni del signor Montagna Urbano:

a) diritti di 1/2 di piena proprietà su immobili posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 298 particella 298 sub 1, particella 298 sub 2, particella 1628; nel catasto terreni al Foglio 298 particella 298, particella 1628;

b) diritti di 1/2 di piena proprietà su immobili posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 320 particella 890 sub 4, particella 890 sub 30; nonché diritti pro quota sugli enti comuni non censibili indicati nel catasto fabbricati al Foglio 320 particella 884 sub 1, particella 888 sub 1;

c) diritti di 1/2 di piena proprietà su terreno posto in Comune di Magione, censito nel catasto terreni al Foglio 16 particella 205;

d) *diritti di piena proprietà su immobili posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 298 particella 159 sub 8, particella 159 sub 11, particella 159 sub 12, particella 159 sub 13, particella 159 sub 14, particella 159 sub 15, particella 159 sub 16, particella 159 sub 17, particella 159 sub 19, particella 159 sub 1; nel catasto terreni al Foglio 298 particella 159;*

e) diritti di piena proprietà sulle unità immobiliari poste in Comune di Perugia, censite nel catasto fabbricati al Foglio 251 particella 578 sub 25, particella 578 sub 168;

- **Trascrizione di domanda giudiziale di revoca atti – Reg. Particolare 10214 del 24.06.2014:** Domanda Giudiziale per Revoca Atti Soggetti a Trascrizione del 24/06/2014 a favore di Unicredit S.p.a. con sede in Roma (richiedente: Avv. Luca Patalini, Viale A. Cortesi n.32, Todi) ed a carico dei signori Montagna Urbano e Vignoli Carla nata a Perugia il 08/11/1942; come da atto giudiziario notificato dal Tribunale Civile di Perugia in data 19/05/2014 rep.1775, con il quale parte attrice chiedeva: “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Perugia, disattesa ogni contraria istanza:

- accertare che non sussistano le ragioni, i fini e comunque i requisiti previsti dall’art.168 e seguenti del Codice Civile per la costituzione e il mantenimento del vincolo del Fondo Patrimoniale e per l’effetto dichiarare cessata la destinazione ai bisogni della famiglia del Fondo Patrimoniale costituito dai signori Montagna Urbano nato a Piegaro il 23/02/1941 e Vignoli Carla nata a Perugia il 08/11/1942 con i seguenti atti: 1) con atto del 05/09/2007 a rogito Notaio Dott. Paolo Maria Pettinacci repertorio 234956 raccolta 42473 e trascritto in Perugia al n.32745 R.G. e n.19140 R.P. del 03/10/2007 ... omissis...; 2) con l’atto aggiuntivo del 23/01/2009 a rogito Notaio Dott. Paolo Maria Pettinacci repertorio 240822 raccolta 45718 e trascritto in Perugia al n.5548 R.G. e n.3704 R.P. del 24/02/2009 ... omissis ...;



- accertare in alternativa che la ricorrente Unicredit S.p.a. ha diritto di agire in surroga ex art.2900 Codice Civile di Montagna Urbano per ottenere l'accoglimento della domanda di cessazione del Fondo Patrimoniale costituito da Montagna Urbano e Vignoli Carla come sopra descritta;
- ordinare al competente signor Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Perugia, Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatore dei Registri Immobiliari di Perugia) di provvedere alla trascrizione e alla annotazione della emananda sentenza, nonché al compimento di ogni altra formalità necessaria;
- condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze di lite”.

Relativa ai seguenti immobili di proprietà dei signori Montagna Urbano e Vignoli Carla:

- a) unità immobiliari poste in Comune di Perugia, censite nel catasto fabbricati al Foglio 320 particella 890 sub 4, particella 890 sub 30;
- b) immobili posti in Comune di Magione, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 48 particella 134 sub 2; nel catasto terreni al Foglio 48 particella 130; Foglio 16 particella 205;
- c) *immobili posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 298 particella 159 sub. 8, particella 159 sub9, particella 159 sub10, particella 159 sub 11, particella 159 sub 12, particella 159 sub 13, particella 159 sub 14, particella 159 sub 15, particella 159 sub 16; particella 298;*
- d) unità immobiliari poste in Comune di Perugia, censite nel catasto fabbricati al Foglio 251 particella 578 sub 25, particella 578 sub 168;

- Iscrizione ipoteca giudiziale - Reg. Particolare n. 2254 del 12.08.2014: a favore di Unicredit S.p.a. con sede in Roma (domicilio ipotecario eletto in Perugia, Via Alessi n.32 (Studio Avv. Modena) richiedente Avv. Luca Patalini, viale A. Cortesi n.32, Todi) ed a carico del signor Montagna Urbano; per Euro 660.000,00 di cui Euro 655.835,20 per sorte derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia in data 30/01/2014 rep.276; gravante su:

- beni del signor Montagna Urbano;

- a) diritti di 1/2 di piena proprietà su immobili posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 298 particella 298 sub 1, particella 298 sub 2, particella 1628; nel catasto terreni al Foglio 298 particella 298, particella 1628;
- b) diritti di 1/2 di piena proprietà su immobili posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 320 particella 890 sub 4, particella 890 sub 30; nonché diritti pro quota sugli enti comuni non censibili indicati nel catasto fabbricati al Foglio 320 particella 884 sub 1, particella 888 sub 1;
- c) diritti di 1/2 di piena proprietà su terreno posto in Comune di Magione, censito nel catasto terreni al Foglio 16 particella 205;
- d) *diritti di piena proprietà su immobili posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 298 particella 159 sub 8, particella 159 sub 11, particella 159 sub 12, particella 159 sub 13, particella 159 sub 14, particella 159 sub 15, particella 159 sub 16, particella 159 sub 17, particella 159 sub 19, particella 159 sub 1;* *nel catasto terreni al Foglio 298 particella 159;*
- e) diritti di piena proprietà sulle unità immobiliari poste in Comune di Perugia, censite nel catasto fabbricati al Foglio 251 particella 578 sub 25, particella 578 sub 168.

- Trascrizione di domanda giudiziale di revoca atti – Reg. Particolare 13458 del 12.08.2014: Domanda Giudiziale per Revoca Atti Soggetti a Trascrizione del 12/08/2014 a favore di “Impresa One S.r.l.” con sede in



Verona (richiedente: Avv. Luca Patalini, Viale A. Cortesi n.32, Todi) ed a carico dei signori Montagna Urbano e Vignoli Carla; come da atto giudiziario notificato dal Tribunale Civile di Perugia in data 28/06/2014 rep.1812, con il quale parte attrice spiegava le seguenti conclusioni come da atto di intervento depositato in data 06/06/2014 presso il Tribunale di Perugia: “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Perugia, disattesa ogni contraria istanza:

- accertare che non sussistano le ragioni, i fini e comunque i requisiti previsti dall’art.168 e seguenti del Codice Civile per la costituzione e il mantenimento del vincolo del Fondo Patrimoniale e per l’effetto dichiarare cessata la destinazione ai bisogni della famiglia del Fondo Patrimoniale costituito dai signori Montagna Urbano nato a Piegaro il 23/02/1941 e Vignoli Carla nata a Perugia il 08/11/1942 con i seguenti atti: 1) con atto del 05/09/2007 a rogito Notaio Dott. Paolo Maria Pettinacci repertorio 234956 raccolta 42473 e trascritto in Perugia al n.32745 R.G. e n.19140 R.P. del 03/10/2007 ... omissis...; 2) con l’atto aggiuntivo del 23/01/2009 a rogito Notaio Dott. Paolo Maria Pettinacci repertorio 240822 raccolta45718 e trascritto in Perugia al n.5548 R.G. e n.3704 R.P. del 24/02/2009 ... omissis ...;

- accertare in alternativa che la interveniente “Unicredit Management Bank S.p.a.”, non in proprio ma quale mandataria della Creditrice “Impresa One S.p.a.” ha diritto di agire in surroga ex art.2900 Codice Civile di Montagna Urbano per ottenere l’accoglimento della domanda di cessazione del Fondo Patrimoniale costituito da Montagna Urbano e Vignoli Carla come sopra descritta;

- ordinare al competente signor Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Perugia, Servizio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatore dei Registri Immobiliari di Perugia) di provvedere alla trascrizione e alla annotazione della emananda sentenza, nonché al compimento di ogni altra formalità necessaria;

- condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze di lite”.

Relativa ai seguenti immobili di proprietà dei signori Montagna Urbano e Vignoli Carla:

a) unità immobiliari poste in Comune di Perugia, censite nel catasto fabbricati al Foglio 320 particella 890 sub 4, particella 890 sub 30;

b) immobili posti in Comune di Magione, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 48 particella 134 sub 2; nel catasto terreni al Foglio 48 particella 130; Foglio 16 particella 205;

c) *immobili posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 298 particella 159 sub. 8, particella 159 sub. 9, particella 159 sub.10, particella 159 sub. 11, particella 159 sub. 12, particella 159 sub. 13, particella 159 sub .14, particella 159 sub. 15, particella 159 sub. 16; particella 298;*

d) unità immobiliari poste in Comune di Perugia, censite nel catasto fabbricati al Foglio 251 particella 578 sub 25, particella 578 sub 168;

- **Trascrizione verbale di pignoramento immobili – Reg. Particolare 9129 del 11.06.2015;** pignoramento immobiliare a favore del Credito Cooperativo Umbro – BCC Mantignana società cooperativa con sede in Perugia (domicilio ipotecario eletto in Perugia, via Baglioni n.10, presso lo studio dell’Avv. Lanfranco Bricca) ed a carico dei signori Montagna Enzo, Montagna Urbano e Vignoli Carla; atto giudiziario notificato dagli Ufficiali Giudiziari di Perugia in data 20/04/2015 rep.2079/2015; gravante su:

- beni del signor Montagna Enzo: la piena proprietà, in comunione legale dei beni sugli immobili posti in Comune di Corciano, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 30 particella 266 sub 5, particella 266 sub 4; nel catasto terreni al Foglio 30 particella 266, particella 1467, particella 1470, particella 1380;

- beni del signor Montagna Urbano:



a) la piena proprietà degli immobili posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 298 particella 159 sub. 8, particella 159 sub9, particella 159 sub10, particella 159 sub 11, particella 159 sub 12, particella 159 sub 13, particella 159 sub 14, particella 159 sub 15, particella 159 sub 16; nel catasto terreni al Foglio 298 particella 159;

b) la piena proprietà, in comunione legale con la signora Vignoli Carla, sugli immobili posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 298 particella 298 sub 1, particella 298 sub 2, particella 1628;

c) la piena proprietà in comunione legale con la signora Vignoli Carla, sugli immobili posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 320 particella 890 sub 4, particella 890 sub 30, nonché diritti pro quota sui beni comuni non censibili indicati nel catasto fabbricati al Foglio 320 particella 884 sub 1, particella 888 sub 1;

d) la piena proprietà in comunione legale con la signora Vignoli Carla, sugli immobili posti in Comune di Magione, censito nel catasto terreni al Foglio 16 particella 205;

- beni della signora Vignoli Carla:

a) la piena proprietà, in comunione legale con il signor Montagna Urbano, sugli immobili posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 298 particella 298 sub 1, particella 298 sub 2, particella 1628;

b) la piena proprietà, in comunione legale con il signor Montagna Urbano, sugli immobili posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 320 particella 890 sub 4, particella 890 sub 30, nonché diritti pro quota sui beni comuni non censibili indicati nel catasto fabbricati al Foglio 320 particella 884 sub 1, particella 888 sub 1;

c) la piena proprietà, in comunione legale con il signor Montagna Urbano, sugli immobili posti in Comune di Magione, censito nel catasto terreni al Foglio 16 particella 205;

- **Trascrizione verbale di pignoramento immobili – Reg. Particolare 15872 del 26.10.2020**; pignoramento immobiliare a favore di Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese s.p.a. con sede in Siena (domicilio ipotecario eletto in Milano, via San Francesco d’Assisi n. 4, presso lo Studio Legale Balossi e Quaglia) ed a carico del signor Montagna Montagna Urbano; atto giudiziario notificato dagli Ufficiali Giudiziario della Corte d’Appello di Perugia in data 11/09/2020 rep.2565; gravante su:

- beni del signor Montagna Urbano:

a) la piena proprietà degli immobili posti in Comune di Perugia, censiti nel catasto fabbricati al Foglio 298 particella 159 sub. 20, particella 159 sub 21, particella 159 sub11, particella 159 sub 13, particella 159 sub 14, particella 159 sub 15, particella 159 sub 17, particella 159 sub 19, particella 159 sub 12;

6.2.1 Beni mobili e mobili registrati del debitore.

6.2.2 Beni mobili registrati

Sulla base della documentazione versata in atti (**all. 20**) il Signor Urbano Montagna alla data dell’11.10.2021 risulta – stante l’abolizione del registro rimorchi presso il PRA - proprietario dei seguenti Beni:

- Rimorchio targato PG012331 immatricolato nel 1984;
- Rimorchio targato AB56602 immatricolato nel 1999;



In riferimento a tale risultanza il Signor Urbano Montagna ha dichiarato, sin dal primo incontro tenutosi presso il mio Studio (**all. C**), di aver da tempo perso il possesso dei richiamati rimorchi ed il sottoscritto, dopo aver eseguito formale istanza di accesso agli atti amministrativi presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile di Perugia, è entrato in possesso di formale documentazione attestante l'intervenuto trasferimento di entrambi i rimorchi di cui sopra rispettivamente in data **25.02.2009** e **10.12.2012** (**all. 62**) potendo quindi affermare, senza tema di smentita, che il Signor Urbano Montagna non è proprietario dei beni di cui alla Visura PRA allegata (**all. 20**) e ciò anche alla luce della dichiarazione di vendita del **25.02.2009** (**all. 53**) e della copia del libretto di circolazione (**all. 33**) consegnata dal Signor Urbano Montagna al Gestore.

6.2.3 Mobili ed arredi

Per quanto attiene al complesso dei beni mobili e degli arredi ad oggi presenti all'interno delle proprietà immobiliari sopra precisate, il Signor Montagna con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (**all. 43**) a valere anche quale inventario dei beni medesimi non attribuisce a questi alcun valore commerciale in quanto:

- nell'immobile identificato al NCEU di Perugia al foglio 298, part. 159, sub. 14 sono presenti beni mobili ed arredi acquistati da oltre venti anni e nessuno di questi hanno particolare pregio;
- nell'immobile identificato al NCEU di Perugia al foglio 298, part. 159, sub. 13-15 sono presenti beni mobili ed arredi acquistati da oltre venti anni e nessuno di questi hanno particolare pregio;
- nel laboratorio identificato al NCEU di Perugia al foglio 298, part. 159, sub. 11-12 non sono presenti, a detta del sovraindebitato, beni di sua proprietà.

6.2.4 Partecipazioni societarie.

Il Signor Montagna alla luce delle visure allegate (**all. 36, 37, 38**) risulta attualmente socio delle seguenti società:

- *F.lli Montagna S.P.A in liquidazione* di cui detiene il 49% del capitale sociale la cui quota di partecipazione in termini di capitale sottoscritto è pari ad € 980.000,00;
- *Montagna s.r.l. in liquidazione* di cui detiene il 5% del capitale sociale la cui quota di partecipazione in termini di capitale sottoscritto è pari ad € 5.000,00;
- *Montagna Group Immobiliare s.r.l.* di cui detiene il 50% del capitale sociale la cui quota di partecipazione in termini di capitale sottoscritto è pari ad € 50.000,00;

La situazione contabile delle sopra richiamate società espone un patrimonio netto negativo e, pertanto, non è possibile attribuire alcun valore economico a tali partecipazioni (all. 1, 2, 3 e 34)

7.1 Quanto allo stato reddituale del ricorrente e alle spese necessarie al sostentamento della famiglia.

7.1 Redditi

Il Sig. Urbano Montagna è stato riconosciuto invalido al 100%, come risulta dalla documentazione INPS del 20.11.2018 (**all.11**) e lo stesso percepisce una **PENSIONE LORDA DI € 25.634,83** (**all. 12**) pari a circa € **1.700,00** lordi mensili importo questo ridotto alla fonte per € 160,00, in forza di pignoramento presso terzi notificato al terzo esecutato INPS da FCE BANK PLC 04588511008 in data 15.02.2016 ed iscritto al n. di Ruolo



del Trib. di Perugia al n. 549/2016 (**all. 79** – residuo credito FCE Bank PLC 348.631,89), ad **€ 1.347,00** e gravato ulteriormente di altro pignoramento presso terzi promosso da 2WORLD5 SRL - iscritto al n. R.G. 495/2021 Tribunale di Perugia– già notificato al competente Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (**all.18**) .

7.2. Conti Correnti

Il Signor Urbano Montagna risulta intestatario (**all. 32 e 56**):

- di un **libretto di risparmio postale nr. 000040378931** aperto il 10.11.2012, **SALDO CONTABILE 7.751,21**, **saldo disponibile - 521.862,79** per vincolo pignoramento di € 521.862,79 avviato dal creditore procedente FCE BANK Trib. di Perugia R.G. n. 28026/13 Ud. Del 20.05.2016 notificato a Poste Italiane il 3.3.2016 rilasciato in data 5.05.2021 dall'Ufficio Postale di San Sisto (PG);
- di una **PPAY evolution 5333171144917156** aperta il 15.10.2021 saldo alla data del 27.01.2022 pari ad € 0,00;
- **DR Giudiziario Libretto n. 18598301** aperto il 12.11.01 saldo alla data del 27.01.2022 pari ad € 0,00 (per i quali non è possibile produrre la lista movimenti, ma per il quale Poste Italiane comunica che non vi sono state movimentazioni dal 1.01.2010);
- **DR Libretto n. 51931351** aperto il 30.12.2021 saldo alla data del 27.01.2022 pari ad € 0,00;

Il Signor Urbano Montagna è intestatario, altresì (**all. 32 e 44**),

- del conto corrente n. 00010659357 acceso presso Banca Popolare di Cortona S.C. s.p.a. (su cui grava un pignoramento presso terzi promosso da 2WORLD5 SRL - iscritto al n. R.G. 495/2021 Tribunale di Perugia udienza del 26 gennaio 2022 – notificato all'Istituto di Credito in data 22.04.2021) avente SALDO FINALE ALLA DATA DEL 30.09.2021 DI € 30,59

7.3. Nucleo familiare e spese necessarie per il suo sostentamento

7.3.1. Nucleo familiare

Sulla base della documentazione in atti (**all. 4**) si evidenzia che il **nucleo familiare** del Sig. Montagna Urbano risulta residente in Via Pantaleoni n. 2 ed è così composto:

- **MONTAGNA URBANO** nato il 23/02/1941 in PIEGARO (PG)
- **MONTAGNA MAURO** figlio del Sig. Urbano Montagna (C.F. MNTMRA81L21G478C) nato il 21/07/1981 in PERUGIA (PG);
- **MONTAGNA MELISSA** figlia del Sig. Mauro Montagna e nipote del Sig. Urbano Montagna (C.F. MNTMSS13M47G478O) nata il 07/08/2013 in PERUGIA (PG)
- **MONTAGNA MARTINA** figlia del Sig. Mauro Montagna e nipote del Sig. Urbano Montagna (C.F. MNTMTN19E46G478G) nata il 06/05/2019 in PERUGIA (PG)
- **COPPINI ERICA** compagna del Sig. Mauro Montagna e madre di Melissa e Martina (C.F. CPPRCE85L47I921Z) nata il 07/07/1985 in SPOLETO (PG).

Si evidenzia che il Tribunale di Perugia, con Decreto del 04/07/2012, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi Urbano Montagna e VIGNOLI CARLA (C.F.: VGNCRL42S48G478O) ed in data 7.12.2018, a



seguito di ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha emesso in relazione alla causa civile iscritta la n. R.G. 44671/2018, sentenza di divorzio (**all. 47 e 48**)

7.3.2 Spese necessarie per il sostentamento della famiglia.

Tutto il nucleo familiare del Sig. Urbano Montagna è residente, alla Via Pantaleoni n. 2, nelle porzioni immobiliari costituite da appartamento posto al piano primo e soffitta al piano secondo di proprietà del Sig. Urbano Montagna, unità immobiliari queste che sono attualmente sottoposte ad esecuzione immobiliare **R.G.E. n. 164/2015** e che costituiscono i lotti nr 7 ed 8 della suddetta procedura esecutiva.

Tenuto conto che l'immobile di residenza viene messo a disposizione della procedura di liquidazione del patrimonio, sarà necessaria la collocazione dell'intero nucleo familiare presso altro immobile in affitto con un canone ipotizzabile – visto il numero degli occupanti – di circa **€ 700,00 mensili**.

Le spese mensili correnti necessarie al mantenimento della propria famiglia ammontano, come dichiarato dal Signor Urbano Montagna, a circa **€ 1.400,00** e sono così suddivise (**all. 42**):

- utenze € 350,00
- spesa alimentare € 800,00
- spese mediche/altro € 250,00

TOTALE SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA DI € 1.400,00 oltre alla necessaria spesa per il collocamento familiare presso altra abitazione.

- Il trattamento pensionistico percepito dal Sig. Urbano Montagna , è quindi, indispensabile ai fini di un dignitoso sostentamento proprio e della propria famiglia , composta come si ribadisce anche dalla nuora e dalle due nipotine, oltre che dal figlio non economicamente indipendente.

Si richiede pertanto, sin da ora l'esclusione della presente procedura, ai sensi dell'art. 14 ter l 3/2012, le somme percepite dal Sig. Urbano Montagna , a titolo di trattamento pensionistico.

Come già anticipato, infatti, le unità immobiliari ancora intestate al Sig. Urbano Montagna sono state messe in vendita alla data del 28.04.2022 ai relativi prezzi base d'asta (**all. 51**):

8. I costi della procedura.

Si ritiene opportuno chiedere sin da ora che siano soddisfatti in prededuzione gli importi di seguito indicati:

8.1) il compenso spettante all'OCC, ai sensi dell'art. 16, comma 4, D.M. 202/2014 per la redazione della presente relazione quantificato, sulla base delle dichiarazioni rese dal debitore in sede di domanda, in complessivi **€ 12.491,64** (al netto dell'acconto di € 3.122,90 già corrisposto **all. C**) in riferimento al quale l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, per il tramite dell'Avv. Nicola Rapini, Gestore della Crisi si è riservato di definire il preciso ammontare dovuto sulla base dell'attivo realizzato, del passivo risultante dalla procedura e della difficoltà dell'incarico ex art. 15 e ss. D.M. n. 202/2014, da riconoscere in prededuzione a norma dell'art. 15 comma 9,



8.2) ed il compenso di € 12.000,00 oltre iva 22% e cap 4% (per complessivi € **15.225,60**) spettante congiuntamente agli Avv.ti Lucia Baldoni e Rodolfo Tomassoni, in forza di accordo del 27.09.2021 (**all. 55**) per l'assistenza dell'istante alla procedura da sovraindebitamento.

8.3) dovranno essere altresì liquidati il compenso spettante al nominato liquidatore, ai sensi dell' art 18 comma 1 del DM 202/2014.

9. Quanto alla nomina del liquidatore.

Proprio per la peculiarità e la complessità delle modalità della liquidazione, si rappresenta al Tribunale adito l'opportunità di nominare, ben conoscendo la complessa situazione lo stesso Avv. Nicola Rapini che ha svolto l'incarico di Gestore della Crisi.

Per tutte le ragioni premesse ed illustrate , il Sig. **URBANO MONTAGNA**, ut supra difeso, rappresentato e domiciliato

RICORRE

all'Eccellentissimo tribunale di Perugia, ai sensi dell' art 14 quinquies l. 3/2012, Voglia, con decreto:

1. Dichiarare aperta la procedura di liquidazione, al fine del soddisfacimento dei creditori, con le modalità di legge mediante la liquidazione del patrimonio immobiliare e quello mobiliare del Sig. Urbano Montagna, escludendo dalla liquidazione la somma di euro 1.400,00 mensili necessarie per il fabbisogno e al mantenimento della propria famiglia (**all. 42**) nonché euro 700,00 (settecento/00) al fine di reperire altro immobile a seguito della vendita dell'immobile.
2. Nominare a tal fine un liquidatore che si indica nella persona dell' **AVV. NICOLA RAPINI**, che ha già dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di liquidatore);
3. Disporre, ai sensi e per gli effetti dell' art. 14 quinquies, comma II lettera b) e art. 12 bis comma II della l. 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; *In Particolare si chiede espressamente la sospensione delle procedure esecutive immobiliari 164/2015 e nr 220/2020 pendenti dinnanzi al Tribunale Di Perugia ed es.mob.. **PPT 495/2021***
4. Stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del decreto;
5. Ordinare la trascrizione del decreto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;
6. Ammettere la soddisfazione in prededuzione nella misura sopra determinata dei compensi spettanti al Professionista incaricato O.C.C., alla scrivente difesa nonché al nominando liquidatore e al nominando perito estimatore.

Si producono in copia i seguenti documenti:



a) Relazione Particolareggiata Organismo di Composizione della Crisi ex Art. 14-ter, comma 3, L. n. 3/2012 del 23.2.2022 a firma Avv. Nicola Rapini.

all.1 decreto di omologa Conc. Preventivo 1/2013 - F.lli Montagna S.P.A in liquidazione depositato il 3.7.2014 ed iscritto al nr 3526/2014;

all.2 decreto di omologa del Conc. Preventivo 2/2013 Montagna s.r.l. in liquidazione, Via Turati 32 P.I. decreto nr 6188/2014 del 3.6.2014 ed iscritto al nr 3042/2014 r.g.;

all.3 decreto di omologa del Conc. Preventivo 3/2013 Montagna Group Immobiliare s.r.l. in liquidazione, con sede in Corciano alla Via Turati 32 P.I.;

all.4 *certificato* di stato di famiglia di Montagna Urbano;

all.5 Elaborato C.T.U. nell'esecuzione nr 164 del 2015;

all.6 avviso vendita lotti nr 5, 6, 7 e 8 del 26.10.2021;

all.7 attestazione versamento prezzo lotto uno;

all.8 attestazione versamento lotto due;

all.9 attestazione versamento prezzo lotto n. 3;

all.10 attestazione versamento lotti n 9,10 e 11;

all.11 documentazione INPS del 20.11.2018 di riconoscimento invalidita 10%;

all.12 riepilogo versamento pensione su base annua;

all.13 atto pignoramento immobiliare Mps ed indicazione credito 9.9.2020;

all.14 Precisazione del credito 2WORLD5 SRL del 20.2.2020;

all.15 atto di precisazione del credito Fino 1 Securitisation s.r.l. successa a DOBank s.p.a;

all.16 Intervento Agenzia Entrate nella Procedura esecutiva del 21.4.2020;

all.17 visura cassetto fiscale a settembre 2021;

all.18 atto di pignoramento presso terzi 2 Worlds s.r.l.

all.19 visura catastale per soggetto su base nazionale dell'11.10.2021;

all.20 visura PRA per soggetto dell'11.10.2021;

all.21 visura delle informazioni presenti nell'archivio della Centrale Rischi del 4.03.2020;

all.22 modello Unico 2021;

all.23 certificazione notarile relativa ai lotti oggetto di esecuzione immobiliare;

all.24 decreti di trasferimento dei lotti 1, 2, 10 e 11;

all.25 progetto di distribuzione parziale effettuato a seguito della vendita di alcuni dei lotti oggetto della procedura e precisazione del credito dei creditori;

all.26 nota di trascrizione pignoramento immobiliare dell'11.06.2015;

all.27 atto di pignoramento immobiliare BCC Soc. Coop.;

all.28 atto d'intervento Banca Popolare di Spoleto e relativi titoli;

all.29 atto d'intervento FCE Bank Plc e relativo titolo;

all.30 nota di trascrizione ipoteca giudiziale del 12.08.2014;

all.31 atto d'intervento Fino 1 Securitisation s.r.l. e relativo titolo;



all.32 n. 6 dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà del 13.10.2021, 13.01.2022;
all.33 copia libretto rimorchio targato AB56602 ceduto al Sig. Mauro Montagna il 10.12.2012;
all.34 sentenza dichiarativa del fallimento della Soc. I Professionisti in Liq.;
all. 35 certificato casellario giudiziale;
all. 36 visura camerale F.lli Montagna s.p.a. in Liquidazione;
all. 37 visura camerale Montagna Group Immobiliare s.r.l. in Liquidazione;
all. 38 visura camerale Montagna s.r.l. in Liquidazione;
all. 39 visura camerale I Professionisti in Liquidazione s.r.l.;
all. 40 nota iscrizione ipoteca e note trascrizione pignoramento immobiliare;
all. 41 ispezione ipotecaria immobili del 29.11.2021;
all. 42 elenco spese correnti per il fabbisogno della famiglia;
all. 43 inventario e quantificazione dei beni mobili presenti all'interno delle proprietà immobiliari del sovraindebitato;
all. 44 copia estratti conto bancari/postali degli ultimi 5 anni;
all. 45 titolo esecutivo MPS;
all. 46 allegati da n. 99 a n. 101 della perizia depositata nella procedura esecutiva n. 164/2015 Trib. di Perugia;
all. 47 ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
all. 48 sentenza di divorzio;
all. 49 atto di citazione e comparsa di costituzione procedimento per revocatoria R.G. n. 6466/2019 e verbale di udienza 9.11.2021;
all. 50 atto di intervento BCC NPLS 2018-2 nell'esecuzione R.G.E. n. 164/2015.
all. 51 avviso di vendita lotto 5,6, 7 e 8 del 28.04.2022;
all. 52 Sentenza n. 122/2019
all. 53 dichiarazione di vendita rimorchio terga PG 012331 del 25.02.2009;
all. 54 n. 2 proposte irrevocabili di acquisto immobiliare;
all. 55 accordo sul compenso tra Urbano Montagna ed i propri Legali;
all. 56 dichiarazione di Poste Italiane in merito ai rapporti intrattenuti dal Signor Montagna con l'istituto e relativi saldi;
all.57 centrale di allarme interbancaria CAI;
all.58 certificato del Casellario Giudiziale e certificato dei carichi pendenti;
all.59 centrale rischi Banca d'Italia CR dal 09/2016 al 09/2021;
all.60 EURISC e CRIF;
all.61 consorzio tutela del credito CTC;
all.62 accesso ai documenti amministrativi della Motorizzazione Civile di Perugia e relativo riscontro.
all.63, comunicazione di cui all'art. 14-ter, comma 4, della L. n. 3 del 27.01.2012, del 15.11.2021 dando notizia della procedura *de quo* all'agente di riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante ;



all.64 comunicazione del debito ed estratti ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Provincia di Perugia;

all. 65 comunicazione e quantificazione del debito dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Perugia.

all. 66 comunicazione posizione debitoria pervenuta da Comune di Perugia e Gesenu;

all. 67 richiesta di informazioni e produzione documentale all'INPS

all. 68 richiesta di informazioni e produzione documentale INAIL

all. 69 richiesta di informazioni e produzione documentale ai competenti istituti di credito garantiti dalle copiose garanzie rilasciate dal sovraindebitato

all .70 richiesta di informazioni e produzione documentale ai i Liquidatori dei concordati preventivi delle società di cui il Signor Montagna è socio nn. 1-2-3/2013 – Trib. di Perugia

all. 71 relazione periodica liquidazione giudiziale della Montagna s.r.l. in Liquidazione;

all.72 relazione periodica liquidazione giudiziale della Montagna Group Immobiliare s.r.l. in Liquidazione – Relazione commissari giudiziali sullo stato della liquidazione – situazione contabile c/c – avviso di vendita beni

all. 73 comunicazioni di impossibilità ad evadere la richiesta in merito al concordato F.lli Montagna s.p.a. in Liquidazione;

all. 74 precisazione del credito FINO 1 Securitisation s.r.l.;

all. 75 precisazione del credito MAIOR SPV s.r.l.;

all. 76 precisazione del credito Siena NPL 2018 s.r.l.;

all. 77 precisazione del credito 2 Worlds s.r.l.;

all. 78 precisazione del credito Penelope SPV s.r.l.;

all. 79 comunicazione INPS quale terzo esecutato della procedura R.G. n. 549/2016 Trib. di Perugia;

all. 80 attestazione INAIL.

Con osservanza,

Perugia, 16 marzo 2022

Avv. Lucia Baldoni

Avv. Rodolfo Tomassoni

Sig. Urbano Montagna

